

STATUTO**DELLA****"FONDAZIONE LATERAL" - ENTE DEL TERZO SETTORE****Capo I****Costituzione - Sede – Durata - Scopo****ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

Per volontà del dott. Martino GRINDATTO è costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE LATERAL - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in forma abbreviata "Fondazione Lateral - ETS" (di seguito, la "Fondazione")

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è disciplinata dal titolo IV del Codice del Terzo settore, di cui al Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché in quanto compatibili, dalle norme del

Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale in Savigliano (CN).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere

deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma

solo l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde

svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,

attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di

relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – SCOPO E OGGETTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è volta a sensibilizzare l'attenzione delle Istituzioni pubbliche e private e dei cittadini al mondo dei giovani.

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato ad interventi sul mondo giovanile prevalentemente nel territorio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

La Fondazione si propone di essere un punto di riferimento per i giovani del territorio, offrendo loro risorse, competenze e opportunità per sviluppare il proprio potenziale e avere un impatto positivo sul mondo che li circonda, attraverso strumenti concreti come corsi, workshop e percorsi di mentorship per la crescita personale e professionale.

La Fondazione ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017 (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa (lett. I).

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- promuovere iniziative innovative che rispondano ai bisogni della comunità e generino un impatto duraturo;
- creare reti tra giovani, professionisti ed esperti per favorire lo scambio di idee e opportunità;
- potenziare competenze trasversali come comunicazione, problem solving, pensiero critico e leadership;
- stimolare la creatività e il problem solving non convenzionale per affrontare le sfide con nuove prospettive;
- aiutare i giovani a comprendere le dinamiche globali e tecnologiche per muoversi con consapevolezza;
- favorire la conoscenza di sé, delle proprie passioni e potenzialità per scelte di vita consapevoli;
- formare giovani capaci di contribuire attivamente al miglioramento della comunità e del mondo;
- la diffusione della cultura dell'innovazione creando un ambiente improntato alla circolazione di competenze, idee e conoscenze, anche mediante la collaborazione con gli istituti di ricerca e le Università.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini e in ogni caso in via secondaria e strumentale può esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento

o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.

Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 5 – VIGILANZA

I controlli ed i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D.

Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta Fondi - Esercizio finanziario

ARTICOLO 6 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai terzi con tale destinazione;

b) dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato al Fondo di dotazione e in particolare da:

- contributi erogati dal Fondatore e/o da soggetti pubblici e/o privati, non

espressamente imputati a patrimonio indisponibile;

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, eventi e concerti, pubblicazione di libri, riviste opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;

- sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;

- altre eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni di beni mobili o immobili e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente imputate a patrimonio indisponibile comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, e che vengono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto dalla legge ovvero avvenga a favore di altro soggetto aventi finalità uguali o analoghe

La Fondazione si avvale degli immobili che il Fondatore eventualmente mette a disposizione, può acquisire l'uso, sotto diverse forme, di immobili di terzi e può, infine, procedere all'acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su immobili.

ARTICOLO 8 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno.

Il Consiglio di amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 9 – IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile

come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 10 - RACCOLTA FONDI

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività e iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 11 – VOLONTARIATO

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Entro il 31 agosto di ogni anno, il Consiglio di amministrazione predispone e approva il bilancio di previsione ed entro il 31 dicembre di ogni anno predispone e approva il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di quest'ultimo può avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute

nel D. Lgs 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Capo III

Fondatore e Organi della Fondazione

ARTICOLO 13 – FONDATORE

Il Fondatore è colui che ha promosso la Fondazione ed ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione: il dott. Martino GRINDATTO.

Il Fondatore è di diritto, vita natural durante, Presidente della Fondazione, salvo rinuncia espressa del medesimo per iscritto.

ARTICOLO 14 – I SOSTENITORI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei sostenitori della Fondazione, tenuto dal Consiglio di amministrazione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi, indirizzata al Consiglio di amministrazione ed in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, gli Enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che contribuiscono al perseguimento dei fini statuari. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente

Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione, se redatto.

Salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.

La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate:

a) esclusione.

Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, quando:

- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di amministrazione,

oppure

- tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione,

oppure

- non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di amministrazione;

(b) morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;

(c) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) recesso. Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del

patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 15 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario (se nominato)
- l'Advisory Board (se nominato).

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, ai componenti degli organi di cui sopra può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purchè proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi e analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 D. Lgs 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita natural durante, al Fondatore il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In sua mancanza, il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi

che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario, se nominato;

- firma tutti gli atti della Fondazione;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario (se nominato) o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vicepresidente per il tempo corrispondente al mandato stesso del Consiglio in carica.

In caso di morte del Presidente o di sua assenza o impedimento il Vicepresidente sostituisce il Presidente fino alla scadenza del mandato in corso.

ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero stabilito all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi. Qualora nel corso del

mandato, venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione mediante cooptazione da parte dei consiglieri rimasti in carica.

Il Consigliere così nominato resta in carica fino allo spirare del termine degli altri e può essere confermato.

ARTICOLO 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto:

- predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, nonché compie ogni adempimento in relazione ai medesimi;
- cura la tenuta dei libri di cui all'art. 15 del D. Lgs 117/2017;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente alla gestione della Fondazione ivi compresa l'acquisizione anche a titolo gratuito di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni specifici poteri gestori.

Sulle modifiche allo Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

La Fondazione può avvalersi di un Segretario, che può essere anche persona esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale, nominato su

proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione il quale:

- funge da Segretario del Consiglio di amministrazione;
- fornisce agli Organi della Fondazione assistenza e consulenza giuridico amministrativa;
- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, coordina in generale attività amministrativa e contabile della Fondazione e su delega espressa del Presidente firma gli atti e i documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei Verbali delle sedute del Consiglio.

La Fondazione può avvalersi, per le esigenze connesse al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017, di collaborazioni libero-professionali di terzi, in particolare di esperti nonché della collaborazione, in diverse forme, di altre istituzioni, fondazioni, associazioni o enti in genere, operanti, senza finalità di lucro nel campo giovanile e sociale.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di convenzioni ed accordi con aziende, banche, enti anche economici per la realizzazione di progetti per attività culturali e sociali nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 19 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante lettera raccomandata o email o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, otto giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata

almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, purchè alla riunione sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, e in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente e dal segretario (se nominato).

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o sia deliberato dal Consiglio di amministrazione, l'Organo di Controllo esercita, altresì, la funzione di revisione legale dei conti e in tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del

Consiglio di amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ARTICOLO 21 – ADVISORY BOARD

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Advisory Board con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I componenti dell'Advisory Board scadono con il Consiglio che li ha nominati.

L'Advisory Board ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

L'Advisory Board, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tale organismo possono essere contenute in un regolamento generale, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 – RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli

Intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare

i risultati delle votazioni;

- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intenderà svolta ne luogo in cui è presente il segretario verbalizzante.

ARTICOLO 23 -SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed altri enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività Istituzionale secondo quanto deciso dal Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Martino GRINDATTO

Robert CORTESE

Clara ROCCA

Federica SOMALE

Benedetta CURTI

Giovanni BOGLIONE

Chiara ROSSO teste

Carla GIOBERGIA teste

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)